

Sindacalista licenziato e reintegrato dai giudici: la Cassazione riapre i giochi

ODERZO

Si riapre il caso del delegato Uil alla Sole di Oderzo, licenziato dall'azienda e reintegrato dai giudici. Con una sentenza depositata nei giorni scorsi, la Cassazione ha annullato uno dei due pronunciamenti emessi nel 2017 dalla Corte d'Appello di Venezia, disponendo che la controversia venga riesaminata in laguna. Al centro della contesa è l'utilizzo dei permessi sindacali, che il rappresentante dei lavoratori avrebbe usato impropriamente.

LA VICENDA

Le contestazioni avevano riguardato i giorni 18, 19, 20 e 21 marzo 2014. Secondo quanto riassume la Suprema Corte, in quelle quattro giornate di assenza dal la-

voro Franco Zacchi si era dedicato ad «attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati». In particolare, stando alle testimonianze acquisite, il dipendente «aveva svolto le attività richieste dall'associazione sindacale di appartenenza, consistenti nello studio di normativa fiscale, assistenza per pratiche contributive, preparazione di discorso in vista delle successive elezioni sindacali». Il problema è

IL DELEGATO UIL DELLA SOLE POTREBBE VENIRE SANZIONATO: AL CENTRO DEL CONTENDERE ALCUNI PERMESSI

che il rappresentante aveva chiesto i permessi secondo l'articolo 30 dello Statuto dei lavoratori, quello cioè che consente ai dirigenti provinciali e nazionali di assentarsi «per la partecipazione alle riunioni» degli organi direttivi, e non secondo l'articolo 23, che invece riguarda appunto i delegati aziendali «per l'espletamento del loro mandato». Zacchi si era sempre difeso sostenendo di aver compilato il modulo sbagliato, ma la Sole un paio di settimane dopo lo aveva licenziato comunque e nel 2016 il Tribunale di Treviso aveva respinto il ricorso dell'operaio. L'anno seguente però la Corte d'Appello, con due pronunciamenti, aveva prima dichiarato l'illegittimità del licenziamento, condannando la ditta al reintegro, e poi disposto il risarcimento del danno, quantifican-

dolo in dodici mensilità.

LE MOTIVAZIONI

È proprio contro quelle due sentenze che l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, ottenendo ora il rinvio del procedimento a Venezia. Gli «ermellini» hanno stabilito che la Corte d'Appello dovrà rivalutare la vicenda tenendo conto del principio secondo cui le due tipologie di permessi non sono equiparabili. «È evidente che mentre le attività in genere necessarie per l'espletamento del mandato sindacale non sono controllabili - scrive il collegio - la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi può essere naturalmente controllabile ed in caso di accertata mancata partecipazione certamente sanzionabile».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'AZIENDA La Sole ha ottenuto il rinvio del procedimento a Venezia

